



CITTÀ DI AVIGLIANO

(Provincia di Potenza)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 64 del 07/06/2021

OGGETTO: **Ricorsi in appello** davanti al Consiglio di Stato promossi da **cittadini/Comune di AVIGLIANO: affidamento incarico di patrocinio legale all'Avv. Giuseppe Buscicchio del foro di Potenza per stare e resistere in giudizio.**

L'anno **2021** il giorno **7** del mese di **giugno**, alle ore 09:00, nella sede dell'Ente, sotto la presidenza del **Sindaco Avv. Giuseppe MECCA**, si è legalmente riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione dell'argomento riportato in oggetto risultano essere presenti i Signori:

			Pres.	Ass.
Giuseppe	MECCA	Sindaco	X	
Nicola	DE CARLO	Vicesindaco	X	
Angela Maria	SALVATORE	Assessore	X	
Marianna	CLAPS	Assessore	X	
Federica	D'ANDREA	Assessore	X	
Leonardo	LOVALLO	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Clementina Gerardi, in funzione delle competenze di cui all'art. 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000,.

Il **Sindaco**, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO **che** sulla presente deliberazione ha espresso **parere favorevole**:

- il **Responsabile del Servizio interessato (Settore I)** in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il **Responsabile del Servizio finanziario (Settore II)** in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura finanziaria;

PREMESSO:

- **che** cittadini identificati in atti, rappresentati e difesi dall'Avv. Donatello Genovese del foro di Potenza, elettivamente domiciliati nello studio del suddetto avvocato in Potenza alla via Mazzini n.23/A, hanno proposto ***ricorso in Appello*** dinanzi al Consiglio di Stato contro il Comune di Avigliano, in persona del Sindaco pro tempore, per ottenere la riforma della sentenza TAR Basilicata n. 712/2020 del 12-11-2020, resa *inter partes*, con la quale è stato respinto il ricorso NRG 1001-2015, proposto per l'annullamento dell'ordinanza reg. ordin. n. 4407 del 25-9-2015 del Responsabile del 3° Settore del Comune di Avigliano, recante ordine di demolizione e ripristino di opere edili, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ove lesivo degli interessi dei ricorrenti;
- **che** cittadino identificato in atti, rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Mariano Romaniello del foro di Potenza, elettivamente domiciliato nello studio del suddetto avvocato in Potenza alla Via Messina n. 35, ha proposto ***ricorso in Appello*** dinanzi al Consiglio di Stato contro il Comune di Avigliano, in persona del Sindaco pro tempore, per ottenere la riforma della Sentenza del T.A.R. Basilicata – Potenza – n. 713 del 04.11.2020, resa *inter partes* sul ricorso iscritto al n. R.G. 1049/2015;

CONSIDERATO:

- **che** i ricorsi anzidetti sono stati notificati a questo civico Ente dal proprio legale di fiducia in data 11 maggio 2021 (prot. n. 7045/2021) e in data 12 maggio 2021 (prot. n. 7137);
- **che** sussistendone i più ampi presupposti, occorre confutare tutte le prospettazioni formulate dalla parte ricorrente nell'ambito dei succitati ricorsi;
- **che**, allo scopo, risulta indispensabile costituirsi in giudizio e procedere alla nomina di legale di fiducia che possa assicurare adeguata difesa tecnica in favore del Comune, al fine di tutelarne le ragioni;

RITENUTO, pertanto, opportuno assicurare una difesa legale a questo civico Ente nelle controversie di cui alla premessa ed a tal fine individuare un avvocato per la relativa difesa in giudizio e la necessaria rappresentanza processuale;

affidare l'incarico difensivo a legale di fiducia e precisamente all'**Avv. Giuseppe BUSCICCHIO** del foro di Potenza;

CONSIDERATO **che** detto Avvocato, interpellato, si è dichiarato disponibile;

DATO ATTO **che**, benché non occorra autorizzare il Sindaco, quale legale rappresentante dell'Ente, a stare in giudizio in nome e per conto del Comune, con il correlato potere di promuovere e resistere alle liti, in quanto l'azione giudiziaria o l'impugnazione per conto dell'Ente possono essere promosse direttamente dal Capo dell'amministrazione, anche in mancanza di una delibera ad hoc della Giunta comunale che lo autorizzi a procedere, come espresso nel diffuso orientamento giurisprudenziale consolidatosi in vigenza del Tuel D.lgs. 267/2000, fino alla definitiva conferma avuta con la pronuncia della [Cassazione Sezioni Unite n. 12868/2005](#), la necessità dell'autorizzazione in questione, non essendo richiesta dalla legge, può essere imposta solamente da una specifica previsione statutaria che, al riguardo, è presente nello Statuto del Comune di AVIGLIANO;

che, pertanto, stante la previsione del vigente statuto comunale (art. 23, comma 3), il quale testualmente prevede che il Sindaco ha (...) *"la rappresentanza generale dell'Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali ad amministrativi come attore o convenuto su autorizzazione della Giunta"*, è necessario coinvolgere l'esecutivo comunale nelle decisioni inerenti la costituzione e/o la difesa in giudizio;

ATTESO **che** le vigenti norme del TUEL - D.lgs. 267/2000 - consentono di perseguire gli indirizzi programmatici anche attraverso il conferimento di un incarico esterno ad alto contenuto di professionalità, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'amministrazione;

TENUTO CONTO **che** tali conferimenti presuppongono da una parte il possesso di una elevata specifica professionalità e dall'altra l'esistenza di un rapporto fiduciario con gli organi politici, per cui la scelta dei singoli professionisti può essere rimessa alla discrezionalità dell'Amm.ne ai sensi dell'art. 50 del TUEL D.lgs. n°267/2000;

LETTA E RICHIAMATA la deliberazione n. 6/aut/2008 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, nell'adunanza del 14 marzo 2008, ad oggetto *"linee di indirizzo e criteri interpretativi dell'art. 3, commi 54 -57, l 244/2007, in materia di regolamenti degli enti locali per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza"*, ove, in merito al conferimento di incarichi di rappresentanza e patrocinio giudiziale, viene precisato che gli stessi esorbitano concettualmente dalla nozione di consulenza, e quindi ad essi non si applica la disciplina di cui alle citate disposizioni della legge finanziaria per il 2008;

ATTESO **che**, in conformità ai criteri interpretativi ivi espressi dalla stessa Corte dei Conti, le disposizioni di cui alla citata normativa della legge finanziaria 2008 non riguarda gli incarichi non aventi natura discrezionale, ma consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, né gli incarichi per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione o gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;

che già il Consiglio di Stato, sezione quinta, con sentenza 11 maggio 2012, n. 2730, sosteneva che la scelta dell'avvocato per la difesa in giudizio dell'amministrazione costituisce prestazione intellettuale, estranea all'applicazione dell'obbligo di gara, previsto per i servizi legali;

RICHIAMATA, inoltre, la [circolare numero 1 del 19 gennaio 2017](#) dell'Unione nazionale avvocati amministrativisti, ove viene precisato che l'ordinamento non ha posto obblighi circa la necessità di espletare una preventiva procedura di gara per l'affidamento di un incarico di difesa in giudizio, in virtù della natura fiduciaria caratterizzante in maniera imprescindibile il rapporto tra cliente e avvocato;

ATTESO **che** tale interpretazione viene suffragata dalla stessa Unione nazionale avvocati amministrativisti partendo dall'analisi della fonte comunitaria che il Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016) recepisce, ossia la [direttiva 2014/24/Ue](#), la quale chiarisce, in maniera inequivocabile, l'esclusione "*dall'ambito di applicazione della presente direttiva*", oltre che dei servizi prestati da notai e quelli connessi all'esercizio di pubblici poteri, quelli che "*comportano la rappresentanza dei clienti in procedimenti giudiziari*";

che, secondo l'Unione nazionale avvocati amministrativisti, dunque, "*non potrà quindi ricavarsi dalla fonte di recepimento nazionale ciò che la fonte comunitaria esplicita all'opposto*";

ATTESO altresì **che**, su richiesta dell'Anac e del Consiglio di Stato, nel parere reso in data 15 dicembre 2017 in ordine all'affidamento degli incarichi di patrocinio legale, il Consiglio Nazionale Forense evidenzia la matrice di scelta spiccatamente fiduciaria richiamata dalle direttive europee (articoli 10 della direttiva 2014/24/Ue e 21 della direttiva 2014/25/Ue), che esclude detti incarichi dall'applicazione della disciplina sugli appalti e, segnatamente, dai procedimenti di evidenza pubblica, in quanto lo sviluppo della difesa in giudizio è prestazione infungibile non confrontabile sulla base di giudizi comparativi ne tantomeno di formule matematiche, connotata invece dalla responsabilità professionale di cui l'avvocato si fa carico;

RICHIAMATA la sentenza del T.A.R. Bari, Sez. II, 11 dicembre 2017, n. 1289, ove precisato che l'affidamento degli incarichi di difesa in giudizio da parte della Pubblica Amministrazione, consistente nel conferimento del singolo incarico episodico ad un legale legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali, ma integra un contratto d'opera intellettuale incompatibile con la specifica disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica;

TENUTO CONTO, inoltre, **che** tale attività ha il carattere della temporaneità;

che alla luce del prevalente orientamento giurisprudenziale e dottrinale, nel caso in cui l'incarico di patrocinio legale consista nell'occasionale o, comunque, episodica assistenza in giudizio dell'amministrazione interessata, *non sussiste alcun obbligo di selezione comparativa*;

ATTESO **che** tale orientamento giurisprudenziale *maggioritario* ritiene che si sia al cospetto di attività riconducibili nel concetto di "**servizi legali**" soltanto qualora l'affidamento non si esaurisca nel patrocinio legale occasionale o episodico dell'amministrazione, ma si configuri come modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisca;

che, invece, qualora l'**incarico professionale** consista nell'**occasionale** o, comunque, **episodica assistenza in giudizio**, non sussiste alcun obbligo di selezione comparativa;

che, pertanto, il conferimento dell'incarico fiduciario di patrocinio legale, rimane sottoposto solo a *talune condizioni*, quali il preventivo impegno contabile da parte dell'ente, la forma scritta dell'accordo e la dimostrazione circa l'impossibilità da parte del personale interno di assolvere all'incarico;

VISTA la **sentenza nella causa C-264/18**, ove la **Corte di Giustizia Ue** si è espressa ritenendo che l'affidamento della difesa in giudizio della pubblica amministrazione ad un avvocato del libero foro si configura come un rapporto *intuitu personae*,

caratterizzato dalla massima riservatezza, ed è escluso dall'ambito delle direttive appalti;

- RILEVATO** che in relazione all'affidamento dell'incarico di che trattasi:
- a) l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione comunale ed è coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione medesima;
 - b) con il presente atto viene attestata l'impossibilità oggettiva e soggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente, atteso che l'attività richiesta al professionista postula il possesso di specifico titolo di studio e l'iscrizione all'albo professionale degli Avvocati, per la quale nessuna professionalità tra quelle esistenti attualmente nell'organico comunale è in grado di corrispondere, per assenza della necessaria qualificazione professionale;
 - c) la prestazione è di natura temporanea ed altamente qualificata;
- RITENUTO** per i motivi sopra indicati necessario, altresì, stipulare apposita convenzione di assistenza e patrocinio legale con il professionista esterno individuato dall'amministrazione, al fine di stabilire l'oggetto, le modalità ed il corrispettivo dell'incarico;
- VISTO** il D.lgs. nr. 118/2011 e s.m.i., nonché il principio contabile applicato nr. 2 (all. 4/2), in materia di spese per incarichi legali;
- VISTO** lo schema di convenzione allegata e ritenutala meritevole di approvazione;
- VISTO** *il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;*
- VISTO** *lo Statuto Comunale;*
- CON** votazione unanime, resa nelle forme di legge

D E L I B E R A

1-Di richiamare quanto sopra quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

2-Di affidare, come affida, all'**Avv. Giuseppe BUSCICCHIO** del foro di Potenza - *c.f. BNT GLL 81H19H 703I* - incarico difensivo nell'interesse del Comune di AVIGLIANO, al fine di tutelarne le ragioni, per assisterlo processualmente con ogni più ampia facoltà di legge ed, in definitiva, allo scopo di assicurare una difesa legale a questo civico Ente nel giudizio instaurato con **ricorso in Appello** da cittadini in atti contro il Comune di AVIGLIANO, per ottenere la riforma della sentenza del TAR Basilicata n. 712/2020 del 12-11-2020, e nel giudizio instaurato con **ricorso in Appello** da cittadino in atti contro il Comune di AVIGLIANO, per ottenere la riforma della sentenza del TAR Basilicata n. 713 del 04.11.2020.

3-Di approvare l'operato del Sindaco, nella sua qualità di rappresentante legale dell'Ente, che sottoscrive specifico mandato al fine di stare e resistere nel suddetto giudizio dinanzi al Consiglio di Stato in relazione alla vicenda di cui in narrativa.

4-Di approvare l'allegato schema di convenzione e di autorizzare il **Responsabile del Settore I** ed il legale sopra individuato alla relativa sottoscrizione, in segno di piena ed incondizionata accettazione.

5-Di dare atto:

1. **CHE** il presente incarico trova copertura nel **bilancio di previsione 2021-2023 - esercizio f. 2021**, codice bilancio 18150/00 – spese legali missione 01/programma 02/titolo1/macroaggregato 110;
2. **CHE** l'attività di che trattasi verrà svolta conformemente alle modalità illustrate nel disciplinare d'incarico, che si allega al presente provvedimento;
3. **CHE** tale incarico supporta l'attività programmatica di indirizzo e di controllo nel settore specifico, con esclusione di qualsiasi sovrapposizione di compiti rispetto agli organi amministrativi ed all'apparato burocratico dell'Ente;
4. **CHE** l'affidamento dell'incarico avrà la durata necessaria per la definizione della controversia in atti;
5. **CHE** per eventuali ulteriori e differenti gradi/fasi di giudizio, l'attività del Legale nominato con la presente deliberazione dovrà essere preventivamente autorizzata attraverso specifico e formale atto di conferimento di incarico ed, in mancanza, potrà essere riconosciuta sotto il profilo economico solo attraverso successivo atto a valenza di ratifica.

6-Di rendere la presente, ad unanimità di voti espressi come per legge e stante l'urgenza derivante dai termini di costituzione. in giudizio, immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, quarto comma del D.lgs. 267/2000.

CITTA' DI AVIGLIANO

(Provincia di Potenza)

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale

OGGETTO: **Ricorsi in appello** davanti al Consiglio di Stato promossi da **cittadini**/Comune di AVIGLIANO: **affidamento incarico di patrocinio legale** all'Avv. Giuseppe Buscicchio del foro di Potenza per **stare e resistere in giudizio**.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

Vista la proposta deliberativa di cui all'oggetto

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità **TECNICA** (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Avigliano, 07.06.2021

Il Responsabile del Settore I

Dr.ssa Pina Iannielli

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3, comma 2, D.Lgs n. 39/1993)

CITTA' DI AVIGLIANO

(Provincia di Potenza)

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale

OGGETTO: **Ricorsi in appello** davanti al Consiglio di Stato promossi da **cittadini**/Comune di AVIGLIANO: **affidamento incarico di patrocinio legale** all'Avv. Giuseppe Buscicchio del foro di Potenza per **stare e resistere in giudizio**.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

Vista la proposta deliberativa di cui all'oggetto

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità **CONTABILE** (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura finanziaria.

Avigliano, 07.06.2021

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dr.ssa Marirosa GALLICCHIO

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3, comma 2, D.Lgs n. 39/1993)

COMUNE DI AVIGLIANO

Provincia di Potenza

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DI INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE (*INCARICO DI PATROCINIO LEGALE*)

Con la presente scrittura privata, che si compone di **otto** articoli ed a valere ad ogni effetto di legge

TRA

il Comune di AVIGLIANO, qui rappresentato dal **Responsabile del Settore I – Pina IANNIELLI** –, qui autorizzato in forza della deliberazione di Giunta comunale **n. 64** del **07/06/2021** e domiciliato per la carica presso il Comune di AVIGLIANO, in Corso E. Gianturco 31, d'ora in poi denominato "Comune" (C.f. 80001750761)

E

l'Avvocato **Giuseppe BUSCICCHIO** del Foro di Potenza, con studio in 85010 Vaglio Basilicata (PZ), alla via Carmine n. 5, c.f. BNT GLL 81H19H 703I (PEC: studiolegalebinetti@pec.giuffre.it) - cel.349/7072276 - nel prosieguo dell'atto denominato semplicemente "Legale";

PREMESSO

Che cittadini identificati in atti, rappresentati e difesi dall'Avv. Donatello Genovese del foro di Potenza, elettivamente domiciliata nello studio del suddetto avvocato in Potenza alla via Mazzini n.23/A, hanno proposto ricorso in Appello dinanzi al Consiglio di Stato contro il Comune di Avigliano, in persona del Sindaco pro tempore, per ottenere la riforma della sentenza TAR Basilicata n. 712/2020 del 12-11-2020, resa inter partes, con la quale è stato respinto il ricorso NRG 1001-2015, proposto per l'annullamento dell'ordinanza reg. ordin. n. 4407 del 25-9-2015 del Responsabile del 3° Settore del Comune di Avigliano, recante ordine di demolizione e ripristino di opere edili, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ove lesivo degli interessi dei ricorrenti;

che cittadino identificato in atti, rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Mariano Romaniello del foro di Potenza, elettivamente domiciliata nello studio del suddetto avvocato in Potenza alla Via Messina n. 35, ha proposto ricorso in Appello dinanzi al Consiglio di Stato contro il Comune di Avigliano, in persona del Sindaco pro tempore, per ottenere la riforma della Sentenza del T.A.R. Basilicata – Potenza – n. 713 del 04.11.2020, resa inter partes sul ricorso iscritto al n. R.G. 1049/2015;

che i ricorsi anzidetti sono stati notificati a questo civico Ente dal proprio legale di fiducia in data 11 maggio 2021 (prot. n. 7045/2021) e in data 12 maggio 2021 (prot. n. 7137);;

che sussistendone i più ampi presupposti, occorre confutare tutte le prospettazioni formulate dalla parte ricorrente;

che occorre, dunque, procedere alla nomina di legale di fiducia che possa assicurare adeguata difesa tecnica in favore del Comune;

che la **Giunta Comunale** di AVIGLIANO si è determinata a ciò con deliberazione **n. 64 del 07/06/2021**, procedendo all'individuazione e nomina dell'avvocato di fiducia cui affidare l'incarico difensivo di che trattasi;

che con tale deliberazione la Giunta comunale ha approvato l'operato del Sindaco, nella sua qualità di rappresentante legale dell'Ente, che sottoscrive specifico mandato al fine di stare e resistere nei giudizi instaurati dinanzi al Consiglio di Stato in relazione alla vicenda di cui in narrativa;

che con la medesima deliberazione della Giunta comunale è stato approvato il presente schema di convenzione ed autorizzato il Responsabile del Settore I alla relativa sottoscrizione.

Tutto ciò premesso *il giorno _____ del mese di _____ dell'anno 2021* presso la residenza municipale del Comune di AVIGLIANO tra le parti sopra generalizzate si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni.

ART.1 – Conferimento e oggetto dell'incarico. Obblighi.

Viene conferito all'Avv. **Giuseppe BUSCICCHIO** del foro di Potenza incarico legale-difensivo nell'interesse del Comune di AVIGLIANO, in relazione alla controversia citata in premessa ed indicata nella deliberazione di **Giunta comunale n. 64 del 07/06/2021**, allo scopo di assistere processualmente questo civico Ente con ogni più ampia facoltà di legge ed, in definitiva, allo scopo di assicurare allo stesso una adeguata tutela dei relativi diritti ed interessi, nel giudizio instaurato con **ricorso in Appello** da cittadini in atti contro il Comune di AVIGLIANO, per ottenere la riforma della sentenza del TAR Basilicata n. 712/2020 del 12-11-2020, e nel giudizio instaurato con **ricorso in Appello** da cittadino in atti contro il Comune di AVIGLIANO, per ottenere la riforma della sentenza del TAR Basilicata n. 713 del 04.11.2020.

Il legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti e sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.

L'incarico comprende anche la eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.

Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività di difesa, non darà luogo a compenso oltre quello previsto per l'incarico principale dal successivo art. 3).

Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito di ogni provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

ART.2 – Termini dell'incarico e facoltà del recesso.

Il rapporto contrattuale ha natura di diritto privato e durata strettamente legata alla soluzione delle controversie indicate nella deliberazione di **Giunta comunale n. 64 del 07/06/2021**, di cui è causa, nell'ambito del solo grado di giudizio avviato.

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al compenso sino a quel momento maturato per l'attività espletata, da determinarsi come al successivo art. 3).

ART.3 – Compenso e modalità di corresponsione.

Il legale si impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto con deliberazione di **Giunta comunale n. 64 del 07/06/2021** e di cui alla presente convenzione, la **complessiva ed onnicomprensiva somma** di euro **8.900,64**.

L'importo di cui sopra si intende al LORDO di qualsivoglia voce di costo, quale, a titolo meramente esemplificativo, IVA, Cassa, ritenute di legge, diritti, spese vive, rivalutazione, ecc....

Il corrispettivo verrà liquidato solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, entro trenta giorni dalla relativa presentazione, decorsi i quali verranno riconosciuti gli interessi legali.

Il Per il sostegno alle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, una serie di acconti che saranno computati e detratti all'atto della definitiva liquidazione.

Il corrispettivo sopra indicato è relativo al **grado** di giudizio, per il quale viene conferito i **presente incarico**. Per eventuali ulteriori gradi di giudizio, l'attività del Legale incaricato con la presente convenzione dovrà essere preventivamente autorizzata attraverso specifico e formale atto di conferimento di incarico e successiva sottoscrizione di analoga convenzione ed, in mancanza, potrà essere riconosciuta sotto il profilo economico solo attraverso successivi atti (provvedimento di conferimento e sottoscrizione di convenzione) a valenza di ratifica.

Nel rispetto delle norme di contabilità, il legale si impegna a non trasmettere parcelle per il pagamento oltre il 15 novembre di ciascun anno. Le parcelle ricevute al protocollo comunale oltre quella data saranno restituite con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad interessi di alcun genere.

ART.4 – Revoca / Risoluzione.

Dato il carattere altamente fiduciario dell'incarico esterno di che trattasi, questo può essere revocato in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco ovvero della Giunta, nonché a fronte di negligenza, imperizia o inadeguatezza accertata nell'espletamento dell'incarico, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento e con l'obbligo di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente articolo 3).

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Fatta salva la eventualità responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c..

A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

ART. 5 – Divieto di cessione a terzi dell’incarico.

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all’adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto, da esprimersi nelle forme di legge, da parte del Comune.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l’esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato debba ricorrere all’assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

ART.6 – Rinvio.

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell’incarico.

Il Legale dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti collaboratori e consulenti del Comune di **AVIGLIANO**, pubblicati sul sito internet istituzionale nella sezione “*Amministrazione trasparente*”, sottosezione 1° livello “*Disposizioni generali*”, sotto-sezione 2° livello “*Atti generali*”, nonché di averne già copia in suo possesso, impegnandosi, pena la risoluzione del contratto, ad osservare gli obblighi di condotta ivi previsti, nonché a farli osservare, per quanto compatibili, da tutti i propri collaboratori o consulenti, a qualsiasi titolo.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando alle norme del codice civile, a quelle proprie dell’ordinamento professionale degli avvocati.

ART.7 – Elezione di domicilio.

Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, il Comune ed il professionista eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.

ART.8 – Registrazione.

Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in eguale misura.

La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per l’eventuale registrazione in caso d’uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI AVIGLIANO
Dr.ssa Pina IANNIELLI

IL PROFESSIONISTA
Avv. Giuseppe BUSCICCHIO

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente gli articoli da 1) a 8).

PER IL COMUNE DI AVIGLIANO
Dr.ssa Pina IANNIELLI

IL PROFESSIONISTA
Avv. Giuseppe BUSCICCHIO

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Avv. Giuseppe MECCA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Clementina Gerardi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale CERTIFICA che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune il 09 giugno 2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e della vigente normativa in materia di pubblicazione degli atti

Dalla Residenza Municipale, lì 09/06/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Clementina Gerardi

Il sottoscritto Segretario Generale , visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, in elenco ai Capigruppo Consiliari.

Avigliano 09/06/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Clementina Gerardi

Visto per copia conforme all'originale per uso amministrativo o d'ufficio.

Dalla Residenza Municipale, lì 09/06/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Clementina Gerardi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3, comma 2, D.Lgs n. 39/1993)